

**Fondo per *decommissioning* nucleare**

Il fondo per "*decommissioning* nucleare" è relativo, oltre a quanto riferibile al consolidamento di Endesa, agli impianti V1 e V2 a Jasklovske Bohunice ed EMO 1 e 2 a Mochovce e include il fondo per smaltimento scorie nucleari per 270 milioni di euro (288 milioni di euro al 31 dicembre 2006), il fondo per smaltimento combustibile nucleare esausto per 1.303 milioni di euro (1.222 milioni di euro al 31 dicembre 2006) e il fondo smantellamento impianti nucleari per 727 milioni di euro (679 milioni di euro al 31 dicembre 2006).

Il fondo per "*decommissioning* nucleare" riferibile a Endesa, pari a 169 milioni di euro al 31 dicembre 2007, accoglie gli oneri che verranno sostenuti al momento della dismissione degli impianti nucleari da parte di Enresa, società pubblica incaricata di tale attività in forza del Regio Decreto n. 1349/03 e della Legge n. 24/05. La quantificazione degli oneri si basa su quanto riportato nel Contratto tipo tra Enresa e le società elettriche, approvato dal Ministero dell'economia nel settembre del 2001, che regola l'*iter* di smantellamento e chiusura degli impianti di generazione nucleari. L'orizzonte temporale coperto corrisponde al periodo compreso (tre anni) tra l'interruzione della produzione e il passaggio a Enresa della gestione dell'impianto (c.d. "*post-operational costs*").

I tempi stimati per l'esborso finanziario degli oneri tengono conto delle attuali conoscenze applicabili in tema di regolamentazione ambientale, dei tempi operativi utilizzati per la stima degli oneri, nonché della criticità connessa all'arco temporale molto lungo in cui tali costi si potrebbero manifestare.

L'attualizzazione degli oneri inclusi nei fondi è stata effettuata utilizzando tassi compresi in un intervallo tra il 4,2% e il 4,5%.

**Fondo smantellamento e ripristino impianti**

Il fondo "smantellamento e ripristino impianti" accoglie il valore attuale del costo stimato per lo smantellamento e la rimozione degli impianti non nucleari in presenza di obbligazioni legali o implicite; l'incremento registrato nel 2007, pari a 137 milioni di euro, è da riferire sostanzialmente al consolidamento di Endesa il cui fondo copre gli oneri futuri accessori alla sostituzione degli apparati di misura, nonché la chiusura di alcune installazioni minerarie ed elettriche che al termine della vita utile non saranno sostituite.

**Fondo contenzioso legale**

Il fondo "contenzioso legale" è destinato a coprire le passività che potrebbero derivare da vertenze giudiziali e da altro contenzioso. Esso include la stima dell'onere a fronte dei contenziosi sorti nell'esercizio, oltre all'aggiornamento delle stime sulle posizioni sorte negli esercizi precedenti, in base alle indicazioni dei legali interni ed esterni.

**Altri fondi rischi e oneri futuri**

Gli "altri" fondi si riferiscono a rischi e oneri di varia natura, connessi principalmente a controversie di carattere regolatorio, a contenziosi con enti locali per tributi e canoni di varia natura.

**Fondo oneri per incentivo all'esodo**

Il "Fondo oneri per incentivi all'esodo" accoglie la stima degli oneri connessi alle offerte per risoluzioni consensuali anticipate del rapporto di lavoro derivanti da esigenze organizzative. La variazione dell'esercizio, pari a 1.094 milioni di euro, è sostanzialmente riferibile al consolidamento di Endesa (1.301 milioni di euro alla data di acquisizione) che ha più che compensato gli utilizzi del periodo. I fondi

oneri per incentivo all'esodo di Endesa sono relativi ad accordi collettivi o individuali che la società ha sottoscritto con i propri dipendenti al fine di assicurare a questi ultimi, in caso di cessazione anticipata e consensuale del rapporto di lavoro e fino dell'effettivo pensionamento, un regime integrativo rispetto a quanto garantito dal sistema pubblico.

### 31. Passività per imposte differite – Euro 4.304 milioni

Si forniscono in dettaglio i movimenti delle "Passività per imposte differite", per tipologia di differenza temporale, determinati sulla base delle aliquote fiscali previste dai provvedimenti in vigore.

Milioni di euro		Incres./ (Decrem.) con imputazione a Conto economico	Variazione perimetro di consolid.	Altri movimenti	Riclassifica a "Passività destinate alla vendita"	
	al 31.12.2006					al 31.12.2007
<b>Natura delle differenze temporanee:</b>						
- differenze su immobilizzazioni e attività finanziarie	2.013	(194)	676	521	(5)	3.011
- proventi a tassazione differita	20	(9)	-	(5)	-	6
- allocazione eccessi di costo a elementi dell'attivo	100	(38)	233	357	-	652
- valutazione strumenti finanziari	50	-	23	64	(13)	124
- altre partite	321	(28)	266	(48)	-	511
<b>Totale</b>	<b>2.504</b>	<b>(269)</b>	<b>1.198</b>	<b>889</b>	<b>(18)</b>	<b>4.304</b>

La voce, pari a 4.304 milioni di euro al 31 dicembre 2007, accoglie le imposte differite relative prevalentemente alla differenza tra gli ammortamenti calcolati in base alle aliquote fiscali, inclusi gli ammortamenti anticipati, e quelli determinati in base alla vita utile dei beni. L'impatto a Conto economico riflette, tra gli altri, l'effetto della riduzione delle aliquote di imposta sul reddito relativamente alle società italiane, pari a 396 milioni di euro.

### 32. Passività finanziarie non correnti – Euro 1.671 milioni

Sono costituite per 1.004 milioni di euro dalla valutazione al *fair value* dell'opzione di vendita concessa ad Acciona nell'accordo siglato con Enel il 26 marzo 2007 e per 667 milioni di euro dalla valutazione a *fair value* dei contratti derivati di *cash flow hedge* e *fair value hedge*.

L'opzione di vendita concessa ad Acciona si riferisce alla totalità delle azioni direttamente o indirettamente possedute dallo stesso in Endesa (25,01% del capitale) ed è esercitabile una sola volta, alle condizioni previste nell'accordo e in qualunque momento, tra l'inizio del quarto e la fine del decimo anno dalla firma del citato accordo. L'opzione è esercitabile al maggiore tra il prezzo dell'OPA su Endesa e il valore per azione di Endesa determinato con tecniche di valutazione di azienda, incorporando una componente finanziaria. Il valore iniziale di tale opzione è incorporato nel prezzo della partecipazione in Endesa, mentre tutte le variazioni successive sono rilevate a Conto economico fra gli oneri e proventi finanziari.

Nella tabella che segue sono riportati il valore nozionale e il *fair value* dei contratti derivati di *cash flow hedge* e *fair value hedge*.

Milioni di euro	Nozionale		Fair value		2007-2006
	al 31.12.2007	al 31.12.2006	al 31.12.2007	al 31.12.2006	
<b>Derivati cash flow hedge:</b>					
- tassi	2.854	2.238	50	116	(66)
- cambi	5.083	-	487	-	487
<b>Totale</b>	<b>7.937</b>	<b>2.238</b>	<b>537</b>	<b>116</b>	<b>421</b>
<b>Derivati fair value hedge:</b>					
- tassi	312	-	16	-	16
- cambi	570	-	114	-	114
<b>Totale</b>	<b>882</b>	<b>-</b>	<b>130</b>	<b>-</b>	<b>130</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.819</b>	<b>-</b>	<b>667</b>	<b>116</b>	<b>551</b>

I contratti derivati su tasso di interesse in essere al 31 dicembre 2007 riguardano essenzialmente la copertura del rischio di tasso di interesse su alcuni finanziamenti a lungo termine a tasso variabile. L'incremento del *fair value* dei derivati su tasso di interesse, oltre che al consolidamento delle posizioni di Endesa, è dovuto alla crescita dei tassi di interesse di mercato verificatasi nel corso del 2007. I contratti derivati su tasso di cambio si riferiscono in prevalenza alla copertura del rischio di tasso di cambio su alcuni finanziamenti a lungo termine in divisa estera a mezzo operazioni di *cross currency interest rate swap*.

### 33. Altre passività non correnti – Euro 3.333 milioni

Milioni di euro	al 31.12.2007	al 31.12.2006	2007-2006
	Passività operative differite	3.018	1.014
Altre partite	315	30	285
<b>Totale</b>	<b>3.333</b>	<b>1.044</b>	<b>2.289</b>

La voce al 31 dicembre 2007, inclusiva delle passività operative differite di Endesa pari a 1.923 milioni di euro, si riferisce essenzialmente ai ricavi per allacciamento della rete di energia elettrica e gas e ai contributi ricevuti a fronte di beni specifici.

### Passività correnti

#### 34. Finanziamenti a breve termine – Euro 5.285 milioni

Al 31 dicembre 2007 i finanziamenti a breve termine ammontano complessivamente a 5.285 milioni di euro, registrando un incremento di 4.199 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2006, e sono dettagliati nella tabella che segue.

	Valore contabile		Fair value		Valore contabile		Fair value	
	al 31.12.2007	al 31.12.2006	al 31.12.2007	al 31.12.2006	2007-2006	2007-2006	2007-2006	
Debiti verso banche a breve termine	1.280	1.280	542	542	738	738		
Commercial paper	3.893	3.893	531	531	3.362	3.362		
Altri debiti finanziari a breve termine	112	112	13	13	99	99		
<b>Indebitamento finanziario a breve</b>	<b>5.285</b>	<b>5.285</b>	<b>1.086</b>	<b>1.086</b>	<b>4.199</b>	<b>4.199</b>		

I debiti rappresentati da *commercial paper* si riferiscono alle emissioni in essere a fine 2007 nell'ambito del programma di 4.000 milioni di euro lanciato nel novembre 2005 da Enel Finance International con la garanzia di Enel SpA,

nonché ai programmi di Endesa International BV per un importo di 2.000 milioni di euro, e di Endesa Capital SA per un importo di 2.000 milioni di euro.

Al 31 dicembre 2007 l'utilizzo dei suddetti programmi è pari a 3.893 milioni di euro, dei quali 2.350 milioni di euro in capo a Enel Finance International, 744 milioni di euro in capo a Endesa International BV e 799 milioni di Euro in capo a Endesa Capital SA. Il valore nozionale delle *commercial paper*, pari a 3.923 milioni di euro, è denominato in euro (per 3.347 milioni di euro), in sterline inglesi (per un controvalore pari a 34 milioni di euro), in dollari statunitensi (per un controvalore pari a 450 milioni di euro), in franchi svizzeri (per un controvalore pari a 30 milioni di euro) e in yen (per un controvalore pari a 62 milioni di euro). Le emissioni in divise diverse dall'euro sono interamente coperte dal rischio di cambio mediante operazioni di *currency swap*.

Si ricorda inoltre che tra i debiti finanziari verso banche a breve termine è incluso l'utilizzo, da parte di Enel SpA e di Enel Finance International, di 279 milioni di euro relativi alla *tranche* a 12 mesi della linea di credito sindacata di originari 35 miliardi di euro, precedentemente descritta.

### 35. Debiti commerciali – Euro 9.622 milioni

La voce, pari a 9.622 milioni di euro, accoglie i debiti per forniture di energia, combustibili, materiali, apparecchi relativi ad appalti e prestazioni diverse, registrando un incremento di 3.434 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2006, prevalentemente riferibile al consolidamento di Endesa (2.096 milioni di euro alla data di acquisizione).

### 36. Passività finanziarie correnti – Euro 1.561 milioni

Milioni di euro	al 31.12.2007	al 31.12.2006	2007-2006
Passività finanziarie differite	609	177	432
Contratti derivati	930	753	177
Altre partite	22	11	11
<b>Totale</b>	<b>1.561</b>	<b>941</b>	<b>620</b>

Nella tabella che segue sono riportati il valore nozionale e il *fair value* dei "Contratti derivati".

Milioni di euro	Nozionale		Fair value		2007-2006
	al 31.12.2007	al 31.12.2006	al 31.12.2007	al 31.12.2006	
<b>Derivati cash flow hedge:</b>					
- tassi	46	2	-	-	-
- cambi	344	1	52	-	52
- commodity	1.021	-	38	-	38
<b>Totale</b>	<b>1.411</b>	<b>3</b>	<b>90</b>	<b>-</b>	<b>90</b>
<b>Derivati fair value hedge:</b>					
- cambi	33	-	4	-	4
<b>Totale</b>	<b>33</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>4</b>
<b>Derivati di trading:</b>					
- tassi	1.911	309	38	26	12
- cambi	3.739	1.340	125	24	101
- commodity	2.390	4.730	673	698	(25)
- altro	30	-	-	5	(5)
<b>Totale</b>	<b>8.070</b>	<b>6.379</b>	<b>836</b>	<b>753</b>	<b>83</b>
<b>TOTALE</b>	<b>9.514</b>	<b>6.382</b>	<b>930</b>	<b>753</b>	<b>177</b>

I derivati di *trading* su tassi e cambi si riferiscono essenzialmente a operazioni in derivati che, pur essendo state poste in essere con l'intento di copertura, non soddisfano i requisiti richiesti dai principi contabili per il trattamento in *hedge accounting*.

I derivati su *commodity* si riferiscono sostanzialmente a:

- > "Contratti per differenza a due vie" che presentano un *fair value* di 8 milioni di euro;
- > derivati su *commodity* petrolifere ed energia che presentano un *fair value* di 30 milioni di euro;
- > operazioni di *trading* su *commodity* petrolifere, energia e altre *commodity* che presentano un *fair value* di 247 milioni di euro;
- > derivati impliciti relativi a contratti di acquisto e vendita di energia in Slovacchia, che presentano un *fair value* di 421 milioni di euro.

### 37. Altre passività correnti – Euro 5.275 milioni

Milioni di euro	al 31.12.2007	al 31.12.2006	2007-2006
Debiti diversi verso clienti	1.537	1.572	(35)
Debiti verso Cassa Conguaglio Settore Elettrico e organismi assimilati	1.241	948	293
Debiti verso il personale	571	341	230
Debiti tributari diversi	490	221	269
Debiti verso istituti di previdenza	177	147	30
Altri	1.259	877	382
<b>Totale</b>	<b>5.275</b>	<b>4.106</b>	<b>1.169</b>

I "Debiti diversi verso clienti" accolgono depositi cauzionali per 754 milioni di euro relativi a importi ricevuti dai clienti in forza del contratto di somministrazione dell'energia e del gas. In particolare, i depositi relativi alla vendita di energia elettrica, sull'utilizzo dei quali non esistono restrizioni, a seguito della sottoscrizione vengono classificati tra le passività correnti in quanto la società non ha un diritto incondizionato di differirne il rimborso oltre i dodici mesi.

I "Debiti verso Cassa Conguaglio Settore Elettrico e organismi assimilati" si incrementano sostanzialmente per effetto del consolidamento di Endesa (304 milioni di euro alla data di acquisizione).

### 38. Passività destinate alla vendita – Euro 4.117 milioni

La voce include le passività detenute direttamente o indirettamente da Endesa in Italia, Francia, Polonia e Turchia e talune ulteriori attività in Spagna rientranti nel perimetro di dismissione definito con E.On ("Endesa Europa"), nonché le passività inerenti alle energie rinnovabili detenute da Endesa che verranno conferite nella società Acciona Energia, al cui capitale sociale Endesa parteciperà al 49%. Include inoltre l'effetto della riclassifica delle passività inerenti alle partecipazioni detenute da Enel in Enel Viesgo Generación, Enel Viesgo Servicios ed Electra de Viesgo Distribución e alle partecipazioni detenute dalle stesse rientranti nel perimetro di dismissione definito con E.On.

Nella seguente tabella è esposto il dettaglio delle passività destinate alla vendita, a eccezione della parte acquisita da Enel per il solo fine della rivendita ("Endesa Europa") il cui ammontare è pari a 1.856 milioni di euro.

Milioni di euro	al 31.12.2007	al 31.12.2006	2007-2006
Finanziamenti a lungo termine	119	-	119
TFR e altri benefici al personale	39	-	39
Fondi rischi e oneri	49	-	49
Passività per imposte differite	52	-	52
Altre passività non correnti	229	-	229
Finanziamenti a breve termine	1.241	-	1.241
Debiti commerciali	349	-	349
Altre passività correnti	183	-	183
<b>Totale</b>	<b>2.261</b>	<b>-</b>	<b>2.261</b>

### 39. Informativa sulle parti correlate

In quanto principale operatore nel campo della produzione, della distribuzione e del trasporto di energia elettrica in Italia, Enel fornisce servizi a un certo numero di società controllate dallo Stato. Nell'attuale quadro regolamentare, in particolare, Enel effettua transazioni con Terna - Rete Elettrica Nazionale (Terna), Acquirente Unico, Gestore dei Servizi Elettrici e Gestore del Mercato Elettrico (ciascuno dei quali è controllato, direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).

I corrispettivi di trasporto dovuti a Terna, nonché alcuni oneri pagati al Gestore del Mercato Elettrico, sono determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Le transazioni riferite agli acquisti e alle vendite di energia elettrica effettuate con il Gestore del Mercato Elettrico sulla Borsa dell'energia elettrica e con l'Acquirente Unico avvengono ai prezzi di mercato.

In particolare, le società della Divisione Mercato Italia acquistano energia elettrica dall'Acquirente Unico e regolano con il Gestore dei Servizi Elettrici i "Contratti per differenza" relativi all'assegnazione dell'energia CIP 6, oltre a pagare a Terna i corrispettivi per l'uso della rete elettrica nazionale. Le società della Divisione Generazione ed Energy Management Italia, oltre a pagare i corrispettivi per l'uso della rete elettrica nazionale a Terna, acquistano energia elettrica dal Gestore del Mercato Elettrico e vendono energia elettrica al Gestore del Mercato Elettrico sulla Borsa dell'energia elettrica.

Enel acquista inoltre da Eni, società in cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze detiene una partecipazione di controllo, combustibili per gli impianti di generazione e gas per l'attività di distribuzione e vendita.

Tutte le transazioni con parti correlate sono state concluse alle normali condizioni di mercato.

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La tabella seguente fornisce una sintesi dei rapporti sopra descritti:

Milioni di euro	Rapporti patrimoniali		Rapporti economici	
	Crediti	Debiti	Costi	Ricavi
	al 31.12.2007		2007	
<b>Relativi alle attività destinate a continuare</b>				
Acquirente Unico	375	1.597	8.476	342
GME	1.537	1.140	4.261	6.963
Terna	440	569	2.148	2.158
GSE	136	332	-	359
Eni	2	419	1.169	241
Poste Italiane	-	38	174	16
Altre	1	1	5	2
<b>Relativi alle attività destinate alla vendita</b>				
Acquirente Unico	14	17	-	1
GME	98	12	5	120
Terna	49	14	7	5
GSE	14	-	-	37
Eni	-	50	155	-
<b>Totale</b>	<b>2.666</b>	<b>4.189</b>	<b>16.400</b>	<b>10.244</b>

Di seguito vengono riepilogati i rapporti patrimoniali ed economici con società collegate rispettivamente in essere al 31 dicembre 2007 e intrattenuti nel corso dell'esercizio.

Milioni di euro	Rapporti patrimoniali		Rapporti economici	
	Crediti	Debiti	Costi	Ricavi
	al 31.12.2007		2007	
Cesi	1	24	14	-
LaGeo	29	-	-	4
Società minori	13	5	2	-
<b>Totale</b>	<b>43</b>	<b>29</b>	<b>16</b>	<b>4</b>

Si ricorda infine che nell'ambito delle regole di *corporate governance*, di cui si è dotato il Gruppo Enel e dettagliato nello specifico capitolo allegato al presente bilancio, sono state previste le condizioni per assicurare che eventuali operazioni con parti correlate vengano effettuate nel rispetto di criteri di correttezza procedurale e sostanziale.

Sotto il profilo della correttezza sostanziale, al fine di garantire l'equità delle condizioni pattuite in occasione di operazioni con parti correlate e qualora ciò sia richiesto dalla natura, dal valore o da altre caratteristiche della singola operazione, si prevede che il Consiglio di Amministrazione si avvalga dell'assistenza di esperti indipendenti per la valutazione dei beni oggetto della singola operazione stessa e per lo svolgimento delle attività di consulenza finanziaria, legale o tecnica.

## 40. Impegni contrattuali e garanzie

Gli impegni contrattuali assunti dal Gruppo Enel e le garanzie prestate a terzi sono di seguito riepilogati.

Milioni di euro	
<b>al 31.12.2007</b>	
<b>Garanzie prestate:</b>	
- fidejussioni e garanzie rilasciate a favore di terzi	1.485
<b>Impegni assunti verso fornitori per:</b>	
- acquisti di energia elettrica	24.599
- acquisti di combustibili	47.168
- forniture varie	4.290
- appalti	1.176
- altre tipologie	829
<b>Totale</b>	<b>78.062</b>
<b>TOTALE</b>	<b>79.547</b>

Le garanzie concesse a terzi ammontano a 1.485 milioni di euro e si riferiscono per 738 milioni di euro agli impegni assunti nell'operazione di vendita del patrimonio immobiliare, relativamente alla disciplina che regola la facoltà di recesso dai contratti di locazione e i relativi canoni, per un periodo di sei anni e sei mesi a decorrere dal mese di luglio 2004. Tali garanzie sono soggette ad adeguamento al ribasso, al trascorrere di ogni anno, per un ammontare prestabilito.

Il *cash flow* previsionale di tali contratti di locazione, incluso il previsto effetto inflattivo, è il seguente:

- > 2008: 71 milioni di euro;
- > 2009: 70 milioni di euro;
- > 2010: 60 milioni di euro;
- > 2011: 51 milioni di euro;
- > 2012: 51 milioni di euro.

Il *cash flow* previsionale dei contratti di *leasing* operativo sottoscritti da Endesa è il seguente:

- > 2008: 39 milioni di euro;
- > 2009: 38 milioni di euro;
- > 2010: 32 milioni di euro;
- > 2011 e seguenti: 78 milioni di euro;

Gli impegni per energia elettrica ammontano al 31 dicembre 2007 a 24.599 milioni di euro, di cui 11.454 milioni di euro relativi al periodo 2008-2012, 5.137 milioni di euro relativi al periodo 2013-2017, 4.937 milioni di euro al periodo 2018-2022 e i rimanenti 3.071 milioni di euro con scadenza successiva.

Gli impegni per acquisti di combustibili, determinati in funzione dei parametri e dei cambi in essere alla fine dell'esercizio (trattandosi di forniture a prezzi variabili, per lo più espressi in valuta estera), ammontano al 31 dicembre 2007 a 47.168 milioni di euro, di cui 20.989 milioni di euro relativi al periodo 2008-2012, 16.718 milioni di euro relativi al periodo 2013-2017, 7.710 milioni di euro al periodo 2018-2022 e i rimanenti 1.751 milioni di euro con scadenza successiva.

Le altre tipologie includono, per 572 milioni di euro, gli impegni assunti relativamente all'accordo di collaborazione siglato con EdF il 30 novembre 2007 per la costruzione dell'impianto nucleare di Flamanville. Tale ammontare rappresenta la partecipazione di Enel, nella misura del 12,5%, alle spese di costruzione dell'impianto, il cui avvio si prevede per il 2012.



## 41. Passività e attività potenziali

### Giudizi in materia tariffaria

Enel è parte in una serie di giudizi promossi da alcune imprese ad altissimo consumo di energia elettrica volti a contestare, in tutto o in parte, la legittimità dei provvedimenti con cui il Comitato Interministeriale Prezzi (CIP) prima e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas dopo hanno determinato di volta in volta le variazioni alle componenti delle tariffe elettriche. La giurisprudenza sino a ora formata si è prevalentemente orientata per il rigetto dei ricorsi proposti. Pertanto, alla luce di tali decisioni pare ragionevole ipotizzare come remota la possibilità di potenziali passività.

### Contenzioso in materia ambientale

Il contenzioso in materia ambientale riguarda, principalmente, l'installazione e l'esercizio di impianti elettrici di Enel Distribuzione, succeduta a Enel SpA nei relativi rapporti.

Enel Distribuzione è convenuta in vari giudizi, civili e amministrativi, nei quali vengono richiesti, spesso con procedure di urgenza, in via cautelare, lo spostamento o la modifica delle modalità di esercizio delle porzioni di rete elettrica, da parte di coloro che risiedono in prossimità delle stesse, sulla base della presunta potenziale dannosità degli impianti, nonostante gli stessi siano stati installati nel rispetto della normativa vigente in materia. In alcuni casi sono state avanzate anche richieste di risarcimento dei danni alla salute asseritamente conseguenti all'esposizione ai campi elettromagnetici. L'esito dei giudizi è di norma favorevole alla società. Si segnala in merito una decisione del febbraio 2008, che ha riconosciuto che il rispetto dei cautelativi limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici previsti dalla normativa vigente assicura, in conformità agli studi più accreditati in materia e alle indicazioni emergenti a livello europeo, la tutela della salute. Vi sono sporadici casi in cui si sono avute pronunce sfavorevoli, in sede cautelare, che, peraltro, sono state tutte oggetto di impugnativa. Allo stato attuale, nel merito non vi sono sentenze negative passate in giudicato e in nessun caso è stata accolta domanda di risarcimento dei danni alla salute, mentre in una recente pronuncia del febbraio 2008 (in fase di impugnazione) è stato riconosciuto un danno legato allo "stress" provocato dalla presenza dell'elettrodotto e dal timore dei possibili effetti negativi alla salute.

Vanno segnalate anche controversie concernenti i campi elettromagnetici delle cabine di media e bassa tensione poste all'interno di edifici, peraltro, a giudizio dei tecnici della società, sempre rispettosi dei limiti di induzione previsti dalla normativa nazionale; al riguardo, si segnalano due recenti decisioni che hanno confermato che il rispetto della specifica vigente normativa assicura la tutela della salute.

La situazione relativa al presente contenzioso si è evoluta grazie al chiarimento del quadro legislativo intervenuto a seguito dell'entrata in vigore della Legge quadro sulla tutela dall'inquinamento elettromagnetico (n. 36 del 22 febbraio 2001), e del Decreto di attuazione relativo agli elettrodotti (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003). La nuova normativa, infatti, ha inteso armonizzare l'intera materia sul territorio nazionale. È previsto, tra l'altro, un programma di dieci anni, a partire dall'entrata in vigore della citata Legge n. 36/2001, per il risanamento degli elettrodotti nonché la possibilità di recupero integrale o parziale, tramite le tariffe, degli oneri sostenuti dai proprietari delle linee di trasmissione e distribuzione e delle cabine, secondo criteri che saranno determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi della Legge

n. 481/95, trattandosi di costi sopportati nell'interesse generale. Si segnala che, allo stato, non è stato ancora emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento degli elettrodotti (art. 4, comma 4 della Legge n. 36/2001), né sono state definite, ai sensi del menzionato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003, i criteri di misurazione dei suddetti parametri e di calcolo delle fasce di rispetto.

Sono pendenti inoltre talune vertenze in materia urbanistica e ambientale, connesse con la costruzione e l'esercizio di alcuni impianti di produzione e di linee di distribuzione. L'esame di tali vertenze fa ritenere, in linea generale, come remoti eventuali esiti negativi. Per un numero limitato di giudizi non si possono tuttavia escludere esiti sfavorevoli le cui conseguenze potrebbero consistere, oltre che nell'eventuale risarcimento dei danni, nel sostenimento di oneri connessi alle modifiche degli impianti e alla temporanea indisponibilità degli impianti stessi. Si tratta di oneri allo stato attuale non oggettivamente determinabili e non compresi quindi in sede di determinazione del "Fondo contenzioso, rischi e oneri diversi".

#### **Centrale termoelettrica di Porto Tolle - Inquinamento atmosferico - Procedimento penale a carico di Amministratori e dipendenti di Enel - Risarcimento del danno ambientale**

Con sentenza del 31 marzo 2006 il Tribunale di Adria, a conclusione di un procedimento penale iniziato nel 2005, ha condannato ex Amministratori e dipendenti di Enel per taluni episodi di inquinamento atmosferico riconducibile alla emissioni della centrale termoelettrica di Porto Tolle. La sentenza, provvisoriamente esecutiva, per gli effetti civili ha condannato, fra l'altro, gli imputati ed Enel in solido, quale responsabile civile, al risarcimento dei danni in favore di una pluralità di soggetti, persone fisiche ed Enti Locali. Tale risarcimento è stato riconosciuto in 367.000 euro a favore di alcuni soggetti, per lo più privati, mentre la quantificazione del risarcimento a favore di alcuni Enti Pubblici (Regioni Veneto ed Emilia Romagna, Provincia di Rovigo e Comuni vari) è stato rimesso a un successivo giudizio civile, liquidando però – fin d'ora e a titolo di "provisionale" – circa 2,5 milioni di euro.

Nei confronti della sentenza del Tribunale di Adria è stato presentato appello sia dalla Società sia dai dipendenti e dagli ex Amministratori della stessa; in caso di conferma della pronuncia del giudice penale, l'eventuale giudizio instaurato in sede civile, da parte dei soggetti interessati, per il risarcimento completo dei danni subiti potrebbe vedere la Società esposta al rischio di esborsi ulteriori, ancorché a oggi non quantificabili. In caso di accoglimento dell'appello, la Società potrà recuperare in tutto o in parte le somme già corrisposte.

#### **Contenzioso stragiudiziale e giudiziale connesso al *black-out* del 28 settembre 2003**

In relazione al *black-out* del 28 settembre 2003 sono pervenute, da parte di clienti di Enel Distribuzione, numerose lettere (predisposte, per lo più, in maniera uniforme, secondo i modelli elaborati dalle Associazioni dei consumatori), concernenti la richiesta stragiudiziale di indennizzi automatici/forfettari, sulla base delle Carte del servizio elettrico e delle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Autorità) (pari a 25,82 euro ciascuno), nonché di ulteriori danni, per i quali il cliente si riservava la quantificazione ai fini di eventuali azioni giudiziarie. Per quanto attiene alle richieste giudiziali, singolarmente di modesto importo, alla fine del 2007, risultano promossi circa 110.000 giudizi (concentrati essenzialmente

nelle Regioni Calabria, Campania e Basilicata) volti a richiedere i citati indennizzi automatici/forfettari. Enel Distribuzione ha contestato tali richieste con le seguenti argomentazioni: in primo luogo, si è precisato che le delibere dell'Autorità, così come le richiamate Carte del servizio elettrico (la cui normativa di riferimento è stata, peraltro, abrogata) non prevedono l'indennizzo automatico/forfettario richiesto per il caso di interruzione della fornitura, come è stato, altresì, puntualizzato dalla stessa Autorità in un suo comunicato stampa. In secondo luogo, si è sostenuto che, nelle modalità e con l'intensità con cui si è verificato, il *black-out* del 28 settembre 2003 ha rappresentato un evento impreveduto e imprevedibile e che, conseguentemente, non possa configurarsi alcuna responsabilità in capo alle società del Gruppo, essendo le cause riconducibili a eventi di natura eccezionale del tutto estranei alle dette società. Nell'ambito del contenzioso in esame, alla fine del 2007 risultano emanate dai Giudici di Pace oltre 50.000 sentenze, con prevalenza di quelle di accoglimento della domanda di risarcimento, i cui oneri potranno essere parzialmente recuperati attraverso le vigenti coperture assicurative. I Giudici di Tribunale che si sono pronunciati in sede di appello hanno quasi tutti deciso a favore di Enel Distribuzione motivando sia in relazione alla carenza di prova dei danni denunciati, sia riconoscendo l'estraneità della società all'evento. Le poche sentenze sfavorevoli a Enel Distribuzione sono state impugnate davanti alla Corte di Cassazione. Nel contempo, sono state attivate le iniziative dirette a ottenere il rimborso, da parte delle società di assicurazione, di quanto pagato a seguito delle sentenze di condanna.

### **Estensione dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili ("ICI")**

Con l'art. 1 *quinquies* del Decreto Legge del 31 marzo 2005, n. 44 – "recante disposizioni urgenti in materia di enti locali" – aggiunto in sede di conversione dalla Legge 31 maggio 2005, n. 88, è stato previsto che l'art. 4 della Legge catastale, approvata con il Regio Decreto Legge del 13 aprile 1939, n. 652, si interpreta, limitatamente alle centrali elettriche "nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso". Inoltre sono recentemente intervenute numerose sentenze della Suprema Corte di Cassazione che, contrariamente a quanto sostenuto da Enel, hanno ribadito la natura interpretativa della norma suddetta. Le sentenze, tuttavia, nulla hanno stabilito in relazione ai criteri di determinazione del valore da attribuire a queste componenti della rendita catastale e nella maggior parte dei casi hanno rimesso le cause alla Commissione Tributaria Regionale territorialmente competente. Si fa notare, inoltre, che la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, con Ordinanza n. 16/13/06 depositata il 13 luglio 2006, ha rimesso dinanzi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 *quinquies* citato, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata. Enel Produzione SpA, pertanto, relativamente ai contenziosi in essere, continuerà a stare in giudizio per richiedere un sostanziale ridimensionamento dei valori originariamente attribuiti dagli Uffici del Territorio a queste parti d'impianto, ma ha comunque provveduto all'adeguamento del Fondo rischi e oneri in misura adeguata a contrastare l'eventuale rischio totale di soccombenza. Non ha però ritenuto di dover effettuare ulteriori accantonamenti che tenessero conto di eventuali effetti retroattivi della norma sulle proposte di rendite sinora non oggetto di rilievi da parte degli Uffici del Territorio e che comunque in maggior parte riguarderebbero impianti di minori dimensioni.

### **Evoluzione delle indagini da parte della Procura di Milano e della Corte dei Conti su ex dirigenti**

Nel febbraio 2003 la Procura della Repubblica di Milano ha avviato un procedimento a carico di ex Amministratori e terzi per atti illeciti compiuti in danno della società Enelpower e per pagamenti da parte di fornitori per ottenere l'aggiudicazione di talune commesse. Il 16 gennaio 2008 si è tenuta l'udienza preliminare del procedimento a seguito della quale il Giudice per le indagini preliminari ha sciolto la riserva ammettendo la costituzione di parte civile delle società Enel SpA, Enelpower SpA ed Enel Produzione SpA. La fase della discussione non è ancora terminata e non è stato ancora fissato un calendario per le udienze successive. In conformità alle deliberazioni assunte dai Consigli di Amministrazione di Enel, di Enelpower ed Enel Produzione sono state avviate specifiche iniziative nei confronti dei fornitori responsabili, che hanno portato alla definizione di accordi transattivi con Siemens e Alstom e, in ultimo con l'agente Emirates Holdings. Sulla base dei fatti emersi nell'ambito del suddetto procedimento penale, la Corte dei Conti ha citato in giudizio l'ex Amministratore Delegato e un ex dirigente della società Enelpower, nonché l'ex Presidente della società Enel Produzione per l'accertamento di una loro eventuale responsabilità (amministrativa patrimoniale) in relazione a un danno patrimoniale all'Erario. Enel, Enelpower ed Enel Produzione sono intervenuti nel giudizio a sostegno della Procura Regionale. Con sentenza del 22 febbraio 2006, la Corte dei Conti, ritenuta la responsabilità degli ex Amministratori e dirigenti già citati in giudizio, ha riconosciuto in favore di Enelpower un risarcimento complessivo di circa 14 milioni di euro. La sentenza è stata impugnata da parte sia della Procura generale della Corte dei Conti - Sezione Lombardia, sia degli ex Amministratori e dirigenti, avanti la Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello della Corte dei Conti di Roma, dove è tuttora pendente. Contestualmente all'atto d'appello, gli ex dirigenti hanno promosso istanze di definizione anticipata del giudizio amministrativo contabile, ma tali istanze sono state tutte rigettate; la prima udienza per la trattazione del merito del giudizio d'appello si è tenuta il 19 febbraio 2008.

Inoltre, in parallelo al giudizio di cui sopra, Enel Produzione ed Enelpower hanno promosso un'azione revocatoria nei confronti degli aventi causa dell'ex Amministratore Delegato di Enel Produzione, dell'ex Amministratore Delegato e dell'ex dirigente di Enelpower, ottenendo l'inefficacia nei loro confronti di alcuni atti di *dismissione di cespiti*. Infine, a seguito delle procedure esecutive azionate nei confronti degli ex Amministratori e dirigenti, sono stati recuperati oltre 300.000 euro.

### **Contenzioso in tema di modalità gratuite di pagamento della bolletta**

In data 21 marzo 2007 è stata pubblicata la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 66/07 che – al termine di una procedura istruttoria avviata nel 2006 – ha irrogato a Enel Distribuzione una sanzione amministrativa pari a 11,7 milioni di euro per presunta violazione della disposizione di una precedente delibera (la n. 55/2000) che prevedeva l'obbligo di indicare sui documenti di fatturazione relativi ai consumi di energia elettrica, fra le modalità di pagamento che possono essere utilizzate dal cliente, la modalità gratuita. Enel ha proposto ricorso al TAR Lombardia per l'annullamento della delibera e della sanzione irrogata, ritenuta illegittima sotto diversi profili e incongrua nel suo ammontare. In data 30 ottobre 2007 Enel Distribuzione ha provveduto al pagamento della sanzione amministrativa irrogata, con ampia riserva di ripetizione all'esito del

giudizio pendente dinanzi al TAR e senza prestare acquiescenza al provvedimento sanzionatorio. Il 29 gennaio 2008 si è tenuta l'udienza di discussione del ricorso e il TAR Lombardia, accogliendo le tesi sostenute da Enel, ha escluso l'esistenza di una norma che imponesse a Enel la pubblicità in bolletta delle forme gratuite di pagamento, riconoscendo la piena legittimità del suo operato. Nel frattempo, si è comunque incrementato il contenzioso civile promosso, innanzi ai Giudici di Pace, da parte dei clienti per ottenere il risarcimento di presunti danni, tutti di minima entità (attualmente sono pendenti circa 4.000 giudizi).

### **Contenzioso Inepar**

Si è costituito, dinanzi alla Camera di Commercio Arbitrale di Parigi, il collegio arbitrale che dovrà decidere sulla domanda proposta da Inepar Energia SA, Inepar Administração Participações SA, Inepar Industria e Construções SA, per la condanna di Enelpower al risarcimento di presunti danni che la stessa avrebbe arrecato alle suddette società brasiliane per aver violato un accordo relativo ad alcuni progetti da realizzare in Brasile. La richiesta di danni, originariamente e genericamente pretesa nella misura di circa 114 milioni di dollari statunitensi, è stata successivamente incrementata e precisata da Inepar Energia ed Inepar Industria Construções, chiedendo la condanna di Enelpower al pagamento di 427 milioni di dollari statunitensi (di cui 10 milioni di dollari statunitensi per inadempimento contrattuale e 417 milioni di dollari statunitensi per danni). Enelpower, nel contestare radicalmente le pretese avversarie, ha articolato le proprie difese e ha presentato domanda riconvenzionale per il rimborso delle spese già sostenute in relazione all'accordo e per ottenere il risarcimento del danno all'immagine. Enel reputa infondata e non provata, allo stato, la richiesta di risarcimento danni e ritiene remota l'ipotesi di soccombenza.

### **Contenzioso BEG**

È pendente, presso il Tribunale di Tirana, un giudizio promosso da Albania BEG Ambient per chiedere la condanna di Enelpower al risarcimento del danno per inadempimento di un accordo di collaborazione, stipulato tra quest'ultima e la controllata italiana della società nel febbraio 2000 e relativo alla costruzione di una centrale elettrica in Albania. La pretesa risarcitoria non è stata quantificata. Enel ritiene remota l'ipotesi di soccombenza in quanto analoga domanda risarcitoria, quantificata nella misura di circa 120 milioni di euro, era stata già proposta dalla società BEG, senza successo, in un giudizio innanzi alla Camera Arbitrale di Roma, conclusosi con il rigetto della stessa. Il giudizio per l'impugnazione del lodo è ancora pendente innanzi alla Corte d'Appello di Roma.

### **Contenzioso WISCO**

La società Enel.NewHydro Srl ha iniziato un giudizio arbitrale nei confronti di Trenitalia SpA in relazione alla partecipazione nella Water & Industrial Services Company W.I.S.C.O. SpA (di seguito "Wisco") e al corrispondente accordo che era stato concluso (da Enel.Hydro SpA, cui è succeduta per scissione Enel.NewHydro Srl) con Trenitalia SpA in data 23 dicembre 2003. Enel.NewHydro ha chiesto l'accertamento della mancata realizzazione del progetto di sviluppo e valorizzazione di Wisco, presupposto del citato accordo, con conseguente invalidità/inefficacia dello stesso contratto e dell'acquisto, in allora, della partecipazione del 51% in Wisco da Trenitalia (per 15 milioni di euro), oltre che l'inefficacia/invalidità dell'opzione di vendita (a Enel.NewHydro) della residua partecipazione di Trenitalia in Wisco pari al 49% del capitale sociale di quest'ultima. Trenitalia, al contrario, ha chiesto il rigetto delle avverse domande e l'accertamento

della validità degli accordi ora vincolanti per Enel.NewHydro, nonché dell'atto di esercizio della *put* posto in essere in data 22 maggio 2007 da Trenitalia, con prezzo di vendita pari a 17,5 milioni di euro; ha chiesto, inoltre, anche il risarcimento di danni eventualmente subiti e dimostrati.

### **Passività potenziali Gruppo Endesa**

- > Nell'esercizio 2002 EdF International ha avanzato una richiesta di arbitrato alla Corte Internazionale di Arbitrato della Camera di commercio Internazionale nei confronti di Endesa Internacional, Repsol e YPF; tale richiesta ha per oggetto il pagamento da parte di Endesa di una somma di 256 milioni di dollari statunitensi (maggiorati di interessi) e da parte del gruppo Repsol-YPF di una somma di 69 milioni di dollari statunitensi (maggiorati di interessi). La richiesta è stata contestata da Endesa Internacional, Repsol e YPF, che hanno presentato altresì una domanda riconvenzionale per un importo di 58 milioni di dollari statunitensi (Endesa Internacional) e 14 milioni di dollari statunitensi (YPF). Il contenzioso si origina dalla vendita al gruppo francese delle partecipazioni detenute da Endesa Internacional e YPF nelle società argentine Easa e Edenor. In data 22 ottobre 2007 il Tribunale interpellato ha condannato Endesa Internacional al pagamento di circa 101 milioni di dollari statunitensi (più interessi); entrambe le parti hanno presentato ricorso avverso tale decisione.
- > Esistono cinque procedimenti giudiziari in corso di valore superiore a 2 milioni di euro contro Endesa Distribución Eléctrica, da cui potrebbero risultare probabili obbligazioni (relative a danni e pregiudizi derivati da un incendio forestale in Catalogna e a reclami per la mancata costruzione di installazioni elettriche nelle isole Canarie) per complessivi 47 milioni di euro. Inoltre, contro la stessa società è in corso un'indagine da parte della "Generalitat de Catalunya" avente a oggetto gli incidenti nel servizio nella città di Barcellona in data 23 luglio 2007, la cui valorizzazione non è possibile a oggi.
- > La "Intervención General de la Administración del Estado" ha posto alcune obiezioni circa talune sovvenzioni ricevute da Endesa; se tale orientamento venisse confermato dalle Autorità competenti la società sarebbe costretta a rimborsare i contributi ricevuti, per un ammontare di 37 milioni di euro.
- > Fino al 31 dicembre 1996 Endesa e le sue filiali, per quanto riguarda l'imposizione fiscale sul reddito d'impresa, facevano parte del Consolidato Fiscale della SEPI (società statale delle partecipazioni industriali). La normativa stabilisce che le società che abbandonano un Consolidato Fiscale assumono il diritto ad applicare le deduzioni in futuro nella misura in cui hanno contribuito alla loro formazione. Conseguentemente, la "Inspección Financiera y Tributaria" ha riconosciuto a Endesa e Unelco il diritto ad applicare nell'anno 1997 e seguenti le deduzioni riferite agli investimenti da esse effettuati nel periodo 1992-1996. Tuttavia, in seguito, la stessa "Inspección Financiera y Tributaria" ha riconosciuto a SEPI le stesse deduzioni che precedentemente erano state attribuite a Endesa e Unelco. Interpellata dalle parti, la Suprema Corte, nella sua sentenza del 20 novembre 2007, ha confermato una precedente sentenza della Audiencia Nacional a riguardo, riconoscendo a Endesa e Unelco il diritto di applicare tali detrazioni. Nonostante ciò, la "Inspección Financiera y Tributaria" ha nuovamente respinto la deducibilità di tali importi, mentre il "Tribunal Económico - Administrativo Central" ha confermato, eccezion fatta per il procedimento relativo al 2006 che è tuttora pendente.
- > Nonostante la filiale brasiliana di Endesa, Ampla Energia e Servicios SA, in seguito Ampla, sia risultata in una sentenza non soggetta alla "contribuzione per il finanziamento della sicurezza sociale (Cofins)", imposta calcolata sui

- ricavi da vendita di energia elettrica, il Governo brasiliano ha esercitato nel 1997 un'azione rescissoria, con l'obiettivo di revisionare la sentenza precedente, per ottenere la somma di 176 milioni di euro. Inoltre, nel 2005 l'Amministrazione tributaria brasiliana ha notificato ad Ampla una liquidazione tributaria di 207 milioni di euro a seguito di un ricorso circa la non applicabilità dell'esenzione fiscale degli interessi percepiti dai sottoscrittori di una emissione obbligazionaria a tasso fisso effettuata da Ampla nel 1998. In data 6 dicembre 2007 Ampla ha avuto successo nella seconda istanza amministrativa, ma l'Autorità pubblica brasiliana può ancora presentare ricorso presso il "Consejo Superior de Recursos Fiscales".
- > Nel 2006 l'Amministrazione tributaria brasiliana ha contestato la classificazione tariffaria e il regime fiscale adottati da Endesa Fortaleza sull'importazione di alcuni beni. Il processo, con una richiesta da parte dell'Amministrazione di 46 milioni di euro, è in fase dibattimentale in prima istanza.
  - > Il 30 luglio 2007 Iberdrola ha richiesto a Endesa un indennizzo, per circa 145 milioni di euro, per supposti danni morali e di perdita di prestigio, conseguenti alla sospensione dell'OPA lanciata da Gas Natural e dell'accordo tra Gas Natural e Iberdrola finalizzato alla ripartizione tra le stesse società degli asset eventualmente acquisiti da Endesa.

## 42. Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

### OPA su OGK-5

Alla data del 6 marzo 2008 e in base ai riscontri effettuati dagli organi preposti, l'ammontare delle azioni consegnate all'OPA promossa da Enel attraverso la controllata Enel Investment Holding (EIH) è risultato pari al 22,65% del capitale di OGK-5, per un totale di 8.012.088.702 azioni. Tali azioni, sommate alla partecipazione del 37,15% del capitale di OGK-5 già posseduta da EIH prima del lancio dell'OPA, garantiscono quindi a EIH a decorrere dalla data sopra indicata la titolarità del 59,80% del capitale di OGK-5.

Il corrispettivo versato da parte di EIH in sede di OPA è di 4,4275 rubli per azione (equivalenti a circa 0,12 euro al cambio attuale), per un totale complessivo di circa 993 milioni di euro.

Successivamente, in data 12 marzo 2008, il Consiglio di Amministrazione di Enel ha preso atto dell'avanzato stato delle negoziazioni in corso tra EIH e due organismi finanziari internazionali (la European Bank for Reconstruction and Development e la International Finance Corporation) per la cessione a questi ultimi di un massimo di circa il 7% del capitale di OGK-5 posseduto da parte di EIH, per un corrispettivo pari al prezzo dell'OPA effettuata da EIH su OGK-5. In caso di definizione dell'accordo tra le parti, e a valle della relativa esecuzione, EIH ridurrà quindi la propria partecipazione in OGK-5 fino a un minimo del 52,70% del capitale (tale da garantire comunque l'effettivo controllo della società e la possibilità di nominare la maggioranza dei membri del relativo Consiglio di Amministrazione) a fronte di un corrispettivo che potrà raggiungere i 305 milioni di euro.

I principali dati patrimoniali della società OGK-5 alla data del 31 dicembre 2007 sono riportati sinteticamente alla nota n. 17 del presente bilancio.

### Valutazione delle attività di Endesa e di Enel oggetto di vendita a E.On

In data 27 marzo 2008 sono state rese note le stime delle banche di investimento incaricate di effettuare una valutazione delle attività del Gruppo Endesa e del Gruppo Enel oggetto di vendita a E.On, in attuazione del contratto stipulato tra le parti il 2 aprile 2007.

La valorizzazione complessiva delle indicate attività oggetto di vendita a E.On ammonta, nella stima effettuata dalle banche di investimento, al lordo delle partecipazioni di minoranza e dell'indebitamento finanziario netto, a 13,5 miliardi di euro. Le valutazioni sopra indicate non tengono conto della cessione dei diritti di prelievo di energia elettrica da fonte nucleare (per 450 MW per 10 anni), pure contemplata dal contratto del 2 aprile 2007, il termine del cui processo di valutazione – ancora in corso – è stato prorogato. L'operazione di cessione delle attività del Gruppo Endesa è soggetta all'approvazione da parte dell'Assemblea degli azionisti di Endesa, nonché all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative.

Per Enel, il perfezionamento dell'operazione dovrebbe consentire, tenuto conto anche del deconsolidamento del debito relativo alle attività oggetto di cessione, un beneficio di circa 8,4 miliardi di euro sull'indebitamento finanziario netto consolidato.

### 43. Piani di *stock option*

Con riferimento ai piani di *stock option* adottati in ambito Enel e ancora in essere al 31 dicembre 2007 si riporta di seguito una tabella riassuntiva dell'evoluzione nel corso del 2007 dei suddetti piani con le principali assunzioni utilizzate ai fini del calcolo del *fair value*.

#### EVOLUZIONE DEI PIANI DI STOCK OPTION

Numero di opzioni	Piano 2002	Piano 2003	Piano 2004	Piano 2006	Piano 2007	Totale
Opzioni assegnate al 31 dicembre 2005	41.748.500	47.624.005	38.527.550	-	-	127.900.055
Opzioni esercitate al 31 dicembre 2005	34.801.650	30.500.492	12.392.982	-	-	77.695.124
Opzioni decadute al 31 dicembre 2005	4.872.500	3.288.426	1.625.500	-	-	9.786.426
Opzioni esistenti al 31 dicembre 2005	2.074.350	13.835.087	24.509.068	-	-	40.418.505
Nuove opzioni assegnate nel 2006	-	-	-	31.790.000	-	31.790.000
Opzioni esercitate nel 2006	1.319.050	11.726.012	6.079.571	-	-	19.124.633
Opzioni decadute nel 2006	-	60.290	334.300	286.000	-	680.590
Opzioni esistenti al 31 dicembre 2006	755.300	2.048.785	18.095.197	31.504.000	-	52.403.282
Nuove opzioni assegnate nel 2007	-	-	-	-	27.920.000	27.920.000
Opzioni esercitate nel 2007	755.300	711.212	6.705.062	-	-	8.171.574
Opzioni decadute nel 2007	-	-	105.400	619.000	147.000	871.400
Opzioni esistenti al 31 dicembre 2007	-	1.337.573	11.284.735	30.885.000	27.773.000	71.280.308
- di cui esercitabili al 31 dicembre 2007	-	1.337.573	3.216.314	-	-	4.553.887
<i>Fair value</i> alla data di assegnazione (euro)	0,17	0,37	0,18	0,23	0,29	
Volatilità	28%	28%	17%	14%	13%	
Scadenza opzioni	Dic. 2007	Dic. 2008	Dic. 2009	Dic. 2012	Dic. 2013	

In data 25 maggio 2007 l'Assemblea ordinaria di Enel ha deliberato il Piano di *stock option* relativo all'anno 2007 attribuendo al Consiglio di Amministrazione i poteri occorrenti alla concreta attuazione di tale piano, da esercitare nel rispetto dei criteri applicativi fissati dall'Assemblea medesima. Tale Piano è dotato